

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec avvocatessaelenaspina@pec.it

La sottoscritta avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it quale difensore di GEMINIANI CLAUDIA CODICE FISCALE GMNCLD69C60H501I provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito, in ottemperanza all'Ordinanza n. 870/2025 emessa Tribunale Amministrativo Regionale – sezione terza bis - in data 17 gennaio 2025 che dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per pubblici proclami **sul sito del Ministero resistente che** dovrà provvedere alla pubblicazione del presente avviso, della ordinanza e degli atti del processo sul proprio sito internet istituzionale;

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis - rg. n. 13130/2024

1. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

GEMINIANI CLAUDIA c.f. GMNCLD69C60H501I

Parti intime:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

USR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Dirigente p.t.

USR Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona del Dirigente p.t.

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso AB25: Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) per la Regione Lazio di cui al Bando D.d.g. n. 2575/2023 del Ministero dell'istruzione e del Merito, in persona del Presidente

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del
Ministro pro tempore,

MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI
COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR,

Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo:

- Decreto prot. N. 1702 del 7 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la regione Marche con cui è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25- Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) tra le altre anche per la Regione Lazio, del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.d.g. n. prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023.

La stessa graduatoria allegata al Decreto e relativa come detto alla classe AB25 e alla regione Lazio, nella parte in cui esclude illegittimamente la ricorrente. - Provvedimenti di estremi sconosciuti con cui sono stati determinati e attribuiti i punteggi relativi alla valutazione dei titoli ed è stata applicata la Tabella B al D.m. n. 205/2023, ivi comprese le tabelle di riepilogo inserite nella piattaforma del sistema informatico utilizzato, specificamente di quelle del 30 ottobre 2024, tutti nella parte in cui attribuiscono erroneamente il punteggio "0" al titolo Laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - MAGISTRALE LINGUE E LETT.MODERNE EUROPEE E AMERICANE conseguito dalla ricorrente

- Nonché di tutti i provvedimenti o verbali di estremi sconosciuti della Commissione e/o dell'Amministrazione, con i quali siano stati predeterminati i criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di accesso al concorso, ivi compreso ove occorra la nota prot. N. 21734 del 31/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito, ove sia successivamente lesiva della posizione della ricorrente. - Nonché per l'obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e comunque alla pubblicazione di elenco graduato di tutti i candidati che abbiano superato le prove del concorso.

- Nonché per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 e per l'impugnazione della allegata Tabella B ove fossero successivamente interpretati in termini lesivi per chi ricorre, nonché, ove necessario, del decreto n. 1510 del 11.10.2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito della classe di concorso AB25- Inglese nella scuola secondaria di primo grado per la regione Lazio e la stessa graduatoria.

- Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio e l'esclusione della ricorrente

Sintesi dei Motivi di ricorso:

- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.- ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ANCHE COSTITUZIONALI DEL PUBBLICO CONCORSO. ILLOGICITÀ CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE PER LA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL TITOLO DI LAUREA CONSEGUITO DALLA RICORRENTE E DICHIARATO QUALE TITOLO DI ACCESSO UNITAMENTE ALLA ABILITAZIONE.
- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE sempre sotto il profilo del principio della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti" e del mancato esercizio dell'autotutela.
- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, questo operato va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia di alcun criterio di attribuzione di questi punteggi relativamente al profilo in questione, tanto che la ricorrente non può comprendere come mai, l'Amministrazione abbia più volte modificato le sue determinazioni, per come oggi emerge dai numerosi riepiloghi adottati, nell'ultimo riepilogo la Commissione attribuisce un punteggio e l'Ufficio un altro, senza alcuna trasparenza e senza alcun verbale che possa far comprendere, contenere ed esprimere il provvedimento dell'Amministrazione
- Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e

dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione per la mancata graduazione e costituzione di un elenco /graduatoria complessiva dei candidati che abbiano superato le prove in base al merito, necessaria anche ex art. 9 del Bando.

- Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. Ulteriore illegittimità è relativa alle modalità informatiche adottate dalla Amministrazione, che unitamente alla mancata risposta alle istanze della ricorrente hanno impedito ogni trasparenza al procedimento in questione. Evidentemente il sistema informatico ha aggravato la sua posizione.

2. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva del procedimento.

3. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

4. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza n. 870/2025 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione TERZA Bis su ricorso r.g. n. 13130/2024 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza stessa.